



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno [redacted] del mese di [redacted] dell'anno duemilasedici

IL TRIBUNALE DI BARI  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa [redacted]  
dott. [redacted]  
dott. [redacted]

Presidente  
giudice estensore  
giudice

con la presenza del P.M. Dott. [redacted]  
con l'assistenza dell'ausiliario [redacted]  
ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA  
nella causa penale di primo grado

contro

[redacted] [redacted], n. [redacted] a CASTELLANA GROTTE ivi  
res. in via [redacted] - difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del  
foro di Bari, sostituito per delega orale dall'avv. [redacted]  
Libero, contumace

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

a) Artt. 81, 609 bis c.p., perché, abusando anche della sua qualità di Consigliere di Amministrazione dell'Istituto [redacted], all'interno del quale [redacted] svolgeva la propria attività lavorativa con le mansioni di cuoca, costringeva quest'ultima a subire atti sessuali; in particolare poneva in essere condotte di sfioramento del seno, della coscia e dei glutei, giungendo a baciarla sulla guancia.

In Castellana Grotte, in epoca anteriore e prossima e fino al 31/ 10/20 Il

b) Art. 612 bis c.p., perchè, mediante le condotte indicate sub a), nonché facendo apprezzamenti sull'aspetto fisico della persona offesa sul luogo di lavoro (asserendo che l'avrebbe fatta "diventare una donna", che la [redacted] aveva "un bel culo da sballo" e che il suo seno "entrava in una coppa di champagne" e glielo "avrebbe misurato"), oltre che col mezzo del telefono, mediante l'invio di sms (uno dei quali inviato il

N. [redacted]/12 R.G.P.M.

N. [redacted]/13 R.G.Trib.

N. [redacted] 16 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il [redacted]

TRASMESSA AL P.G. [redacted]

COMUNICATA IL \_\_\_\_\_

Appello o ricorso per cassazione

il \_\_\_\_\_

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il \_\_\_\_\_

Trasmesso estratto al contumace

il \_\_\_\_\_

notificato il \_\_\_\_\_

SENTENZA IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

Scheda per \_\_\_\_\_

redatta il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Camp.Penale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

N.Rep. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Mod.71M.E.

Atti Giud. del \_\_\_\_\_

Art. N. \_\_\_\_\_ Mod. 9

Camp. Civ. N. \_\_\_\_\_

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il \_\_\_\_\_

18/5/2010, avente il seguente tenore: "hai un culo da sballo"), molestava [REDACTED] [REDACTED], con condotte reiterate a decorrere dal gennaio 2010, sì da cagionarle grave sindrome depressiva reattiva, con labilità emotiva e crisi d'ansia e insonnia, perdurante alla data del 16/12/2011.

In Castellana Grotte, querela del [REDACTED]/2012

#### PERSONE OFFESE E PARTI CIVILI

[REDACTED] C. [REDACTED], n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (TA) reso [REDACTED] [REDACTED] via [REDACTED] - domo presso difensore di fiducia Avv. Maria Pia VIGILANTE - foro di BARI - via Q.Sella 5 - BARI

#### PRESENTE

[REDACTED] [REDACTED] domiciliata per la carica di Consigliera Regionale di Parità in Bari alla via [REDACTED]; elettivamente domiciliata c/o difensore di fiducia avv.to Maria Pia Vigilante in bari via Q. Sella n.5 PRESENTE

#### Conclusioni delle parti

P.M.: affermazione della penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascritti, previa unificazione degli stessi nel vincolo della continuazione, condanna alla pena di anni tre di reclusione.

Difensore della parte civile Consigliera Regionale di Parità Effettiva della Regione Puglia: affermazione della penale responsabilità dell'imputato e condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio.

Difensore della parte civile [REDACTED] [REDACTED]: affermazione della penale responsabilità dell'imputato e condanna al risarcimento del danno, al pagamento di una provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio.

Difensore dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste per entrambe le imputazioni.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito dell'udienza preliminare, il [redacted] 2013 è stato disposto il rinvio a giudizio di **SALMERI DA** [redacted] per rispondere dei reati di violenza sessuale e atti persecutori in relazione le condotte compiutamente in descritte rubrica.

Il [redacted] 2013 il processo è stato rinviato per mancanza della prova della notifica all'imputato del decreto di rinvio a giudizio.

Il [redacted] 2013 l'imputato è stato dichiarato contumace.

Il 20 febbraio 2014 il processo è stato rinviato per l'adesione del difensore allo sciopero indetto dall'O.U.A..

Il [redacted] 2014 è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti.

Il [redacted] 2015 è stato nuovamente dichiarato aperto il dibattimento per il mutamento del collegio giudicante e sono stati nuovamente ammessi mezzi di prova richiesti dalle parti. Sono stati esaminati i testimoni **[redacted]**, **[redacted]**, **[redacted]**, **[redacted]**, **[redacted]** e **[redacted]**. Sono stati, altresì, acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese dai citati testimoni.

Il [redacted] 2015 sono stati esaminati i testimoni **[redacted]**, **[redacted]**, **[redacted]**, **[redacted]** e **[redacted]**. Su accordo delle parti sono stati acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese da **[redacted]**, **[redacted]**, **[redacted]** nonché documentazione consistente in copie di lettere di contestazione disciplinari indirizzate alla persona offesa dal presidente della Fondazione ONLUS "**[redacted]**" di Castellana Grotte.

Acquisito il consenso delle parti alla rinuncia all'esame del teste **[redacted]**, è stata revocata l'ordinanza ammissiva con riguardo a quest'ultimo.

Il [redacted] 2016 il difensore della parte civile ha rinunciato all'esame del teste **[redacted]** e, preso atto della non opposizione delle altre parti, è stata revocata l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori limitatamente a quest'ultimo testimone.

Si è proceduto all'esame dei testimoni della difesa **[redacted]** e **[redacted]** al cui esito il difensore dell'imputato ha rinunciato a tutti gli altri suoi testimoni. Il tribunale ha revocato l'ordinanza ammissiva con riguardo a questi ultimi dopo aver preso atto della non opposizione del pubblico ministero e del difensore delle parti civili.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero, il difensore delle parti civili difensore dell'imputato hanno discusso il processo concludendo come da verbale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1 – Le acquisizioni probatorie impongono l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al solo delitto di violenza sessuale.

2 – Gli elementi a carico dell'imputato si traggono principalmente dalle dichiarazioni della persona offesa.

2.1 - La querelante, ~~XXXXXXXXXX~~, ha riferito al Tribunale di avere conosciuto l'imputato a causa dell'attività lavorativa della svolta presso la comunità di cui era presidente ~~XXXXXXXXXX~~. Egli infatti in quanto il primo sovrintendeva allo svolgimento delle attività proprie della cucina mentre costei era impiegata saltuariamente, quale cuoca, nelle giornate di domenica e nei festivi.

A suo dire, con la scusa che ella non era in grado di cucinare aveva cominciato a lavorare insieme a lei e, dopo circa tre mesi, aveva cominciato a fare apprezzamenti sul suo aspetto fisico e a manifestare chiaramente la sua volontà di avere rapporti sessuali, adducendo al riguardo che lo avrebbe potuto tranquillamente fare in quanto ella - a suo dire - era l'amante dell'economista, persona ben più anziana di lui.

Da quel momento l'imputato non aveva perduto occasione per accostarsi a lei e toccarla sul seno e sul sedere, approfittando di ogni circostanza utile ("Durante le sere che veniva da me poi ha iniziato a... Vabbè, ogni tanto strusciarsi, con la scusa... Magari si apriva il frigo per prendere le cose, doveva toccare il seno e questa era la mano morta sul sedere..."; "Se stavo cucinando, allora si avvicinava con la scusa di guardare nella pietanza egli cadeva la mano... Perché veniva alle mie spalle e gli cadeva la mano sul sedere; se andavo a prendere qualche cosa dal frigo doveva controllare quello che prendevo, magari avevo le mani occupate, con la scusa: "ti aiuto io", che aprivo, la mano da vicino al seno per prendere quello che stava in frigorifero. Si doveva salvare la pietanza, per prendere il sale la

mano doveva passare davanti al seno oppure la mano sulla coscia... Dipende da quello che stavamo facendo in base... O si avvicinava proprio... Si appoggiava proprio alle spalle... In base a quello che si faceva”) e finanche giungendo a fare apprezzamenti diretti (“... Poi ha iniziato a dirmi che mi doveva misurare il seno in una coppa di champagne per misurarmelo”) prospettando che solo egli l'avrebbe fatta diventare una donna (“ che lui mi avrebbe fatto diventare una donna perché non ero donna”). In quel contesto l'imputato le aveva mandato un messaggio sul cellulare col quale le diceva esplicitamente che aveva “un culo da sballo”. Questo genere di affermazioni rientravano nel modo usuale di rapportarsi a lei.

In un'altra occasione, l'imputato aveva cercato di baciarla sulle labbra ma, essendosi tempestivamente girata dall'altra parte, il bacio le si era stampato sulla guancia.

Dopo averne parlato con il presidente della cooperativa, il citato ~~\_\_\_\_\_~~, e avere constatato che le doglianze mosse non avevano sortito alcun effetto (anzi quest'ultimo l'avrebbe invitata a essere più gentile con l'imputato) aveva preso l'abitudine di registrare col suo apparecchio cellulare le conversazioni con l'imputato. Queste ultime erano state fatte sentire alla sua amica ~~\_\_\_\_\_~~ ed erano state trasferite sul CD dal marito di quest'ultima.

2.2 - La versione della persona offesa è senza dubbio armonica e coerente in ogni passaggio narrativo di tal che non si ravvisano profili che possono indurre a dubitare della corrispondenza al vero di quanto descritto.

Infatti, la testimone ha ricostruito i rapporti con l'imputato inquadrandoli nell'ambito della medesima attività lavorativa svolta e rapportandoli alla – presunta – necessità di affiancarla per fornirle un ausilio, nonché descrivendo la progressione delle avances rivoltele, riportandole alla aspettativa maturata dal ~~\_\_\_\_\_~~ sul presupposto – non corrispondente al vero – che la donna avesse un rapporto intimo con un uomo più anziano di lui ma, come lui, avente un ruolo nella struttura presso cui la ~~\_\_\_\_\_~~ lavorava.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e queste possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e

dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Cass., Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 - dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104).

2.3 - La narrazione della persona offesa è corroborata da quanto riferito dai testimoni ~~Cocconi Sonia, D. H. M. B. e V. L. F.~~.

Costoro, infatti, hanno riferito di avere appreso da costei esattamente quanto ella ha descritto al Tribunale. Essendo la fonte delle loro conoscenze la stessa ~~M. B.~~, le loro dichiarazioni non possono costituire riscontri alla sua versione ma – senza alcun dubbio – esse impongono di apprezzarla per la costanza e per la spontaneità. Infatti, la persona offesa ha loro descritto quanto accadutole in virtù del rapporto di conoscenza e addirittura (con riguardo alla ~~M. B.~~) di amicizia.

La narrazione dell'accaduto a brevissima distanza dai fatti conforta il giudizio sulla corrispondenza al vero di quanto esposto al Tribunale e, allo stesso tempo, la confidenza che ha giustificato l'esposizione ai suddetti testimoni non consente di ipotizzare un intento calunniatorio.

La documentazione prodotta nel corso della istruttoria dimostra l'esistenza di contestazioni disciplinari mosse dal datore di lavoro (e non del ~~F. B.~~) nei confronti di ~~M. B. C.~~ e la cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto a tempo determinato. Si tratta di circostanze non gettano alcuna ombra sulla credibilità della persona offesa in quanto non sono direttamente riferibili all'imputato e, pertanto, da esse non può ex se desumersi l'esistenza – o anche solo il ragionevole dubbio in merito all'esistenza - di un intento calunniatorio.

2.3.1 - ~~C. B.~~ ha riferito a sommarie informazioni di avere appreso da ~~M. B.~~ ~~M. B.~~ (con cui aveva un rapporto di affettuosa frequentazione, tanto da ritenerla una sorta di "seconda figlia" e a tutti gli effetti "parte integrante della sua famiglia") delle attenzioni che le erano state rivolte dall'imputato nel corso della sua attività lavorativa. Per questa ragione aveva saputo che la donna si era rivolta prima ad un avvocato di Bari e, successivamente, a uno di Martina Franca.

Dalla ~~M. B.~~ aveva appreso che "quando si trovava al lavoro in cucina, il ~~M. B.~~ con la scusa che lei non era in grado di gestire la situazione e cioè di non saper cucinare bene, stava sempre con lei e, quindi, non perdeva occasione di farle delle

avances e finanche palpeggiarla". Quando la donna la metteva a parte di tanto "piangeva o cambiava il suo umore, mostrandosi molto addolorata e triste".

Ella ha avuto modo di leggere direttamente alcuni messaggi inviati alla donna dall'imputato tra cui uno in cui le diceva "hai un culo da sballo". Molti dei messaggi erano andati persi, mentre la persona offesa era - a suo dire - in possesso di alcune registrazioni vocali in cui l'imputato le proferiva avances.

La donna ha infine riferito di avere portato la situazione descritta a conoscenza del consigliere comunale ~~V. F.~~.

~~M. G.~~ - coniugata con ~~P. R. D.~~ - ha confermato nel corso dell'esame testimoniale quanto riferito ai carabinieri.

2.3.2 - ~~M. G.~~, marito di ~~M. G.~~, ha riferito ai carabinieri di aver appreso da sua moglie le vicende capitate alla persona offesa, precisando che in occasione di una cena o di un pranzo la ~~M. G.~~ stessa aveva raccontato che in più occasioni il ~~P. R. D.~~ l'aveva palpeggiata e in altre le aveva fatto delle avances. Sollecitata a tanto dai coniugi ~~M. G.~~, la donna aveva rappresentato la situazione al presidente della fondazione ma la situazione non era migliorata, tanto che il ~~P. R. D.~~ con la scusa di aiutarla in cucina continuava insistentemente il suo corteggiamento.

Il testimone ha confermato nel corso dell'esame la narrazione suddetta.

2.3.3 - ~~V. F.~~ ha confermato quanto dichiarato nel verbale di sommarie informazioni e cioè di avere appreso dalla sua conoscente ~~M. G.~~ della situazione "alquanto incresciosa" di una sua conoscente, ~~M. G.~~, la quale le aveva riferito di avere ricevuto vessazioni e avances da parte dell'imputato, oltre che messaggi. Nella sua qualità di consigliere comunale il testimone aveva parlato direttamente con la signora ~~M. G.~~ che gli confermò, in lacrime, esattamente il racconto precedentemente fattogli dalla ~~M. G.~~. Di quanto accaduto egli notiziò immediatamente il presidente della fondazione ~~P. R. D.~~, ~~C. D.~~, in quanto la vicenda screditava il buon nome della stessa istituzione. In occasione del loro incontro il ~~P. R. D.~~ ebbe la sensazione che il suo interlocutore fosse esattamente a conoscenza dei fatti.

Nel corso della sua escussione dibattimentale egli ha riferito di avere preso visione direttamente dei messaggi ricevuti dalla ~~M. G.~~ e che questi contenevano apprezzamenti

fisici di carattere sessuale (“si, diciamo erano dei messaggi un po’... Come devo dire? Erano delle avances un pochettino... Diciamo, un po’ spinte, ecco. Parlavano... (...) Sì, parlavano del suo sedere, del suo seno, erano complimenti un po’ sguaiati - diciamo - alle sue qualità corporee”), tanto che il teste stesso ha manifestato un certo imbarazzo nel riferirli al tribunale (“mi vergogno un po’ francamente, perché erano dei messaggi un attimino...”).

Il testimone ha, infine, dichiarato che la ~~\_\_\_\_\_~~ gli rappresentò il proprio timore in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro per via del suo atteggiamento intransigente nei confronti dell’imputato.

2.4 – I testimoni ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ hanno riferito di circostanze che di per sé non assumono un’autonoma portata probatoria, ma confermano la narrazione della persona offesa nella misura in cui segnalano dei disagi vissuti da costei per un non meglio precisato messaggio (il primo) e le lamentele per “abusi di potere”, espressione però profferita dalla ~~\_\_\_\_\_~~ con intento apertamente allusivo ad altro (la seconda).

2.4.1 - Il teste ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ha riferito di avere visitato la persona offesa in qualità di medico incaricato dalla Fondazione ~~\_\_\_\_\_~~ per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e che in occasione di una visita quest’ultima di aveva segnalato quale fonte di disagio un messaggio che aveva ricevuto sul suo telefono a suo dire da parte del ~~\_\_\_\_\_~~. A espressa domanda il testimone ha riferito di non ricordare il testo del messaggio stesso.

2.4.2 - ~~\_\_\_\_\_~~ ha riferito in sede di sommarie informazioni di essere dipendente dell’Istituto ~~\_\_\_\_\_~~ e di avere conosciuto in quella veste l’imputato e la persona offesa.

Dopo aver premesso che quest’ultima era assunto con contratto part-time per sostituire il personale addetto alle pulizie e alla cucina e che non era certamente una cuoca provetta, ha riferito che il ~~\_\_\_\_\_~~ spesso era presente in cucina con il camice bianco, negando di sapere direttamente che la ~~\_\_\_\_\_~~ fosse vittima di attenzioni particolari da parte di costui.

Ha precisato, inoltre, di aver visto alcune volte l’espressione contrariata della persona offesa, cosa che aveva imputato al fatto che era diretta dal ~~\_\_\_\_\_~~ e che, forse, non era ritenuta all’altezza delle mansioni demandatele.



Ha negato di avere mai letto messaggi diretti dal [REDACTED] alla persona offesa e di avere sentito conversazioni registrate fra i due. In una sola circostanza, però, aveva visto la [REDACTED] da sola in cucina molto arrabbiata. Questa, alle sue richieste di informazioni in proposito, aveva riferito di essere “stanca” “perché vittima di un abuso di potere”, soggiungendo inoltre “che si fermava solo a dire di potere”.

2.5 - [REDACTED] ha riferito al Tribunale in merito alla posizione lavorativa della [REDACTED].

Questa – nella sua descrizione - era stata assunta dalla Fondazione anche in ragione della particolare situazione di bisogno nella quale versava e che era addetta alla cucina; che non di rado i suoi rapporti erano conflittuali con degli altri lavoratori e con gli utenti della struttura poiché qualche volta questi ultimi si erano lamentati del ritardo con il quale erano stati preparati i pasti. Ha riferito che il [REDACTED] era consigliere di amministrazione della Fondazione e anche in virtù di questa qualità aveva assunto il compito di controllare la dispensa e, pertanto, anche di coadiuvare il lavoro dei cuochi.

2.6 - I testimoni della difesa [REDACTED] e [REDACTED], nonché il teste [REDACTED] non hanno riferito alcuna circostanza di rilievo.

[REDACTED] [REDACTED] (teste della difesa) non ricorda, infatti, quali fossero i rapporti fra [REDACTED] e l'imputato. Ha riferito che non le risultavano rimproveri rivolti alla [REDACTED] da parte del [REDACTED] o di altri e di non aver mai saputo di contestazioni disciplinari.

[REDACTED], educatrice della comunità [REDACTED] di Castellana Grotte, conosce per questa ragione l'imputato ma ignora quali fossero i rapporti fra questi e la persona offesa, precisando di avere avuto con quest'ultima un rapporto legato esclusivamente al lavoro, così che non ha saputo nulla da lei in merito alle ragioni sottese all'interruzione del rapporto lavorativo.

[REDACTED] [REDACTED] ha riferito ai carabinieri di non avere mai colto alcuna attenzione particolare da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa.

2.7 – Le circostanze esposte dai richiamati testimoni, pertanto, non smentiscono in alcun modo la versione resa dalla persona offesa, anzi la confermano in quanto consentono di apprezzare la costanza e la genuinità della narrazione da questa fatta al Tribunale.

3 – Le condotte dell'imputato integrano certamente il delitto di cui al capo A).

3.1. La condotta dell'imputato consistita nell'aver ripetutamente palpeggiato la persona offesa sul seno, sui glutei e sulle cosce integra senza dubbio il delitto di violenza sessuale in quanto si è estrinsecata in atti indiscutibilmente finalizzati a suscitare la sua concupiscenza a motivo delle parti toccate sfiorate.

In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria (Cass., Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014 - dep. 21/05/2015, Pg in proc. C., Rv. 263738. Fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l'eventuale finalità ingiuriosa dell'agente escludesse la natura sessuale della condotta).

La consapevolezza della connotazione sessuale si trae dal fatto che l'imputato ha accompagnato i descritti contegni con la manifestazione di avere rapporti sessuali con la persona offesa.

In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria (Cass., Sez. 3, 28.10.2014 n. 21020).

Ha, allo stesso tempo, connotazione sessuale il tentativo di baciare sulle labbra la persona offesa. Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito,

secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte e di ogni determinazione della sessualità del soggetto passivo (Cass., Sez. 3, n. 10248 del 12/02/2014 - dep. 04/03/2014, M, Rv. 258588. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la condanna di un preside che aveva ripetutamente abbracciato e baciato sulle guance un'alunna in luoghi appartati, trattenendola per i fianchi, chiedendole di baciarlo e rivolgendole apprezzamenti per il suo aspetto fisico).

Le modalità furtive e repentine integrano il requisito della violenza. In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Cass, Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004 - dep. 19/02/2004, Manta, Rv. 228493.).

In considerazione delle particolari connotazioni delle riferite azioni la condotta dell'imputato deve essere correttamente riportata nelle ipotesi attenuate di cui all'ultimo comma dell'articolo 609 bis c.p.

3.2 - Non sussiste, invece, il reato di atti persecutori in quanto non è provato in alcun modo un perdurante grave stato di ansia o di paura in capo la persona offesa, ovvero l'idoneità delle descritte condotte a ingenerare un fondato timore per la sua incolumità o quella di un prossimo congiunto. Né, peraltro, risulta che la [REDACTED] sia stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

4 - In considerazione della vita anteatta dall'imputato dell'imputato e del disvalore delle sue condotte, si stima la pena di anni due di reclusione corrispondente ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

All'affermazione della penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

A [REDACTED] [REDACTED] devono essere applicate le pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p.

Le modalità del fatto e la vita anteatta inducono a ritenere che l'imputato si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati e, pertanto, consentono di concedergli la sospensione condizionale della pena.

5 - Alla costituita parte civile ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ deve riconoscersi il risarcimento del danno correlato alla lesione della sua libertà personale a seguito degli atti sessuali compiuti dall'imputato.

L'istruttoria dibattimentale non ha consentito di provare in alcun modo la misura del suddetto danno, non avendo avuto ad oggetto in alcun modo circostanze sintomatiche dell'intensità del turbamento psichico correlato alla perpetrazione del delitto di violenza sessuale. Per questa ragione la liquidazione del danno deve essere demandata al competente giudice civile e, allo stesso tempo, deve essere rigettata la richiesta di condanna al pagamento di una provvisoria.

L'imputato deve essere, altresì, condannato al pagamento delle spese di costituzione in giudizio sopportate da ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, che liquida - tenuto conto dello svolgimento del processo e dei profili sostanziali processuali affrontati - in euro 2000,00 oltre Iva e accessori di legge.

Deve, invece, essere rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla consigliera regionale di Parità Effettiva della Regione Puglia, ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, non essendo stato provato il pregiudizio da quest'ultima patito in conseguenza del reato di violenza sessuale.

Invero, la condotta delittuosa è stata senza dubbio perpetrata nell'ambito di un rapporto lavorativo ma essa non è stata strumento - o anche solo espressione - di un contegno discriminatorio nei confronti della persona offesa in quanto donna. Si osserva questo riguardo che l'imputato non è il datore di lavoro della ~~\_\_\_\_\_~~, bensì semplicemente un suo collega sebbene con mansioni di coordinamento e controllo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara ~~PAOLO GIANNI~~ ~~GIANNI~~ colpevole del reato ascrittogli al capo a) e, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 609 u.c. c.p., lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Applica a ~~PAOLO GIANNI~~ le pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p.p.  
Pena sospesa alle condizioni e nei termini di legge.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve ~~PAOLO GIANNI~~ dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 538 e 540 c.p.p., condanna ~~PAOLO GIANNI~~ al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile ~~MARIA GIANNI~~, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento delle spese di costituzione in giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre iva, cap e accessori di legge.

Rigetta la richiesta di condanna di ~~PAOLO GIANNI~~ al pagamento di una provvisoria in favore di ~~MARIA GIANNI~~.

Rigetta la richiesta risarcitoria proposta dalla costituita parte civile consigliera regionale di Parità Effettiva della Regione Puglia, ~~SARAJA MALANDINI~~.

Termine di giorni 45 per il deposito della motivazione della sentenza.

Bari, ~~11/11/2016~~

Il Giudice estensore

~~Dott. M. P. P.~~

Il Presidente

~~Dott. C. G.~~

Depositato in Cancelleria

~~PAOLO GIANNI~~

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO